

## Le novità riguardanti il regime previdenziale dei piccoli pescatori

11/08/2021

**Autore:**

Giulia Ulivi

**Tematica:**

Lavoro

[Gestione Inps](#) | [Contributo previdenziale](#) | [Pesca](#) | [Pescatore](#)

*Le circolari Inps nn. 38/2021 e 100/2021, in attuazione dell'art. 10-bis D.L. 104/2020 (convertito nella L. 126/2020), forniscono chiarimenti sulla gestione previdenziale dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne.*

Il particolare regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca, sia associati in cooperative o compagnie, sia in forma autonoma (senza alcun vincolo di subordinazione) è caratterizzato dalle peculiarità disciplinate dalla **L. 250/1958**.

In particolare, secondo l'art. 1, tali soggetti sono i **marittimi** (art. 115 del Codice della navigazione), che esercitano la pesca quale loro attività professionale con **natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda**, nonché i **pescatori di mestiere delle acque interne**. La predetta disposizione richiede, pertanto, che l'attività di pesca costituisca **l'occupazione esclusiva o prevalente** del soggetto. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della norma, pertanto, i pescatori che lavorano alle dipendenze di terzi. Gli eventuali marittimi imbarcati sui natanti da pesca, che non siano soci delle cooperative di pesca, sono esclusi dal suddetto regime previdenziale, ma devono essere assicurati con le norme della L. 413/1984, con oneri contributivi a carico dell'armatore.

Un'ulteriore specifica, in merito a questo, riguarda l'**attività di pesca esercitata in forma imprenditoriale dai soci delle cooperative** di servizio che può essere svolta dagli interessati sia individualmente, che attraverso la costituzione di società di persone (S.a.s., S.n.c.). Tale posizione è stata ulteriormente confermata dal Ministero del Lavoro, che ha affermato l'iscrivibilità al regime previdenziale di cui alla L. 250/1958 dei pescatori autonomi che praticano la pesca anche in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo.

Conseguentemente, all'introduzione dell'art. 10-bis nel D.L. 104/2020, viene innovata la materia consentendo l'applicabilità di tale regime contributivo, sia per i marittimi associati come soci di **cooperative di pesca** (di produzione e lavoro, che di servizio agli associati) iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ma, in particolare, la novità riguarda il fatto che l'attività di pesca **non necessariamente debba essere organizzata e coordinata dalle cooperative stesse**.

**Condizioni** - La circolare Inps n. 100/2021 stabilisce che sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della L. 250/1958, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- essere soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'art. 115 del Codice della navigazione;
- esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.

**Assicurazioni obbligatorie** - Tali soggetti, ai fini dell'assicurazione previdenziale, sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, adeguato annualmente, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca (**€ 680 per l'anno 2021**). Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall'Inps, i soci di cooperativa sono assoggettati all'assicurazione per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e i **superstiti** (IVS), per la **tubercolosi** (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAUF. Inoltre, alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, è esteso il diritto all'indennità di **maternità**.

Le cooperative sono tenute alla compilazione e all'invio della denuncia Uniemens, nonché al versamento tramite F24 della contribuzione obbligatoria dovuta per i propri soci.

**Aliquote contributive** - Ecco quindi le aliquote da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta.

|      | <b>Soci lavoratori<br/>con rapporto di lavoro subordinato</b>             | <b>Soci lavoratori<br/>a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori</b> |
|------|---|--|
| IVS  | 14,90%,   | 14,90%,  |
| Aspi | 0,30%   | -  |
| CUAF | Contributo azzerato per effetto<br>degli esoneri stabiliti per il settore | Contributo azzerato per effetto<br>degli esoneri stabiliti per il settore    |